

- **Quesito Civilistico n. 17-2018/C. Accettazione beneficiata e pubblicità erroneamente effettuata presso un tribunale (come una Conservatoria) territorialmente non competente**

Risposta dell'8 febbraio 2018

Si chiedono chiarimenti riguardo alle conseguenze derivanti dalla errata determinazione del luogo di apertura della successione. In particolare, si chiede di conoscere cosa accade nel caso di pubblicità effettuata presso un tribunale non competente riguardo alla procedura di accettazione beneficiata e più nello specifico se questo errore vale a rendere inefficace l'accettazione beneficiata.

L'atto di accettazione con beneficio d'inventario è soggetto a due forme di pubblicità:

- l'inserzione nella prima parte del registro delle successioni tenuto presso il tribunale del circondario in cui si aperta la successione (v. artt. 484, 1° co., 52 e 53 disp. att.);
- la trascrizione presso l'Ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione (art. 484, 2° co.).

Siffatta trascrizione va effettuata ancorché nell'eredità non vi siano beni immobili [\[1\]](#), e laddove ve ne siano, è «preferibile aderire a quell'impostazione secondo cui, quando esistono beni immobili, la trascrizione dell'accettazione per il conseguimento di finalità differenti, ha un'attuazione plurima con riferimento al luogo: si fa nel luogo ove i beni immobili si trovano, per regola generale e in vista di fini normali, e nel luogo d'apertura della successione, per le finalità connesse al beneficio» [\[2\]](#).

Se poi vi è coincidenza fra il luogo di apertura della successione e quello in cui sono ubicati gli immobili, secondo una parte della dottrina «la trascrizione effettuata ai sensi dell'art. 484 varrà anche come trascrizione degli acquisti *mortis causa* ai sensi e per gli effetti dell'art. 2648, e non occorre che essa sia ripetuta» [\[3\]](#). Di diverso avviso è un altro (preferibile) indirizzo che esclude che «la trascrizione della mera accettazione beneficiata come tale valga come trascrizione degli acquisti *mortis causa* per detti immobili ex art. 2648 c.c., in quanto dall'accettazione in sé non risulta quali immobili, ereditari, siano acquistati dall'accettante» [\[4\]](#). Pertanto, si ritiene che «anche se l'Ufficio dei Registri Immobiliari dovesse coincidere, sia parimenti opportuno effettuare due trascrizioni: una ai fini dell'art. 484 e un'altra ai fini dell'art. 2648 c.c.» [\[5\]](#).

Le due forme di pubblicità (inserzione nel registro delle successioni e trascrizione) costituiscono - secondo comune avviso degli interpreti - una mera pubblicità notizia [\[6\]](#), la cui inosservanza non vale a rendere inefficace l'accettazione beneficiata [\[7\]](#). La loro mancanza impedisce soltanto il dispiegarsi degli effetti delle norme contenute negli artt. 495 (pagamento dei creditori e legatari) e 498 (liquidazione dell'eredità in caso di opposizione), vale a dire impedisce all'erede di procedere, senza incorrere in decadenza, al pagamento dei creditori e dei legatari. In questi termini si è espressa la giurisprudenza di legittimità [\[8\]](#) come quella di merito [\[9\]](#), statuendo che «unica conseguenza dell'omessa inserzione nel registro delle successioni della dichiarazione o della data del compimento dell'inventario, ovvero della omessa trascrizione è che non possa procedersi, senza incorrere in decadenza,

al pagamento dei creditori e legatari o alla liquidazione concorsuale dell'eredità, essendo per tali atti stabilito che debba essere decorso il termine di un mese dalla trascrizione o dall'annotazione della data del compimento dell'inventario (art. 495 e 498). Non è quindi da parlarsi di inefficacia della dichiarazione beneficiata per omessa trascrizione» [\[10\]](#).

Se quindi «Le due forme di pubblicità (inserzione nel registro delle successioni e trascrizione) non incidono minimamente sulla validità ed efficacia dell'accettazione, né producono in difetto la decadenza dal beneficio d'inventario» [\[11\]](#) si potrebbe tentare di sostenere, in ipotesi di ragionamento, che anche in caso di pubblicità erroneamente effettuata presso un tribunale (come una Conservatoria) non competente tale errore non valga a rendere inefficace l'accettazione beneficiata, ma impedisca soltanto il dispiegarsi degli effetti delle norme contenute negli artt. 495 e 498 c.c. In fondo, una pubblicità erroneamente effettuata presso un tribunale (come una Conservatoria) non competente territorialmente “corrisponde” ad una pubblicità comunque mancata presso il Tribunale come la Conservatoria effettivamente competente. E, come tale, forse, andrebbe trattata in punto di conseguenze giuridiche ad essa applicabili. Tanto l'una (quella mancante) tanto l'altra (quella erronea) non consentono comunque di realizzare «la particolare funzione di questa pubblicità che è quella, molto modesta, di segnare il momento iniziale del termine di un mese concesso ai creditori per fare opposizione ai sensi dell'art. 495» [\[12\]](#). Sicchè, a fronte di un identico effetto prodotto, analoghe dovrebbero essere le relative conseguenze giuridiche.

A sostegno di questa conclusione potrebbero poi addursi due ulteriori argomenti.

Innanzitutto, nel caso di specie, si tratta di un difetto di competenza per territorio e non già per materia. Ipotesi, quest'ultima, limitatamente alla quale la giurisprudenza di legittimità ha statuito che «La dichiarazione di accettazione con il beneficio d'inventario ricevuta da organo incompetente (nella specie, dal pretore anziché dal cancelliere) è invalida solo per la parte concernente il beneficio, restandone ferma la validità come atto di accettazione pura e semplice dell'eredità» [\[13\]](#).

Vi è poi un ulteriore aspetto da considerare.

La trascrizione dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, di cui all'art. 484, comma 2, c.c., fa applicazione del (e «solo apparentemente eccezione» [\[14\]](#) al) principio enunciato dalla norma contenuta nell'art. 2663 c.c., secondo la quale «La trascrizione deve essere fatta presso ciascun ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni».

Questa norma - come affermato dalla Corte di Cassazione - ha natura imperativa, in quanto la competenza territoriale fissata da tale norma deve essere qualificata come assoluta ed inderogabile con la duplice conseguenza che:

- la trascrizione compiuta in violazione di essa presso un ufficio incompetente è nulla» [\[15\]](#);
- mentre l'atto negoziale è inopponibile ai terzi acquirenti proprio perché non trascritto presso la Conservatoria territorialmente competente, mentre sono da considerarsi in buona fede quei terzi che abbiano provveduto a trascrivere regolarmente i loro rispettivi atti di acquisto, osservando così il principio della continuità delle trascrizioni [\[16\]](#).

Se questo è il regime dell'art. 2663 c.c., e l'art. 484, comma 2, c.c. costituisce una sua (sia pure particolare) propaggine normativa, ne dovrebbe discendere - per identità di *ratio* e di conseguenze giuridiche - che anche il difetto per incompetenza territoriale della pubblicità di cui all'art. 484, comma 2, c.c. (alla pari di quello per incompetenza territoriale di cui all'art.

2663 c.c.) non incide sulla validità ed efficacia dell'atto (quindi, nel caso di specie, sull'atto di accettazione beneficiata) [\[17\]](#).

In conclusione, alla luce di quanto precede, sembra potersi sostenere - in via di ragionamento, e con l'avvertenza indicata in premessa - che una pubblicità erroneamente effettuata presso un tribunale (come una Conservatoria) territorialmente non competente non valga a rendere inefficace l'accettazione beneficiata. A questa fattispecie potrebbero estendersi - in una cornice sistematica ed assiologica degli artt. 484-495-498-2663 c.c. - le stesse conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza (di legittimità come di merito) riguardo alle conseguenze giuridiche previste in caso di omessa inserzione nel registro delle successioni della dichiarazione come di omessa trascrizione. In fondo, come detto, tanto l'una (quella mancante) quanto l'altra (quella erronea) non consentono comunque di realizzare la particolare funzione di questa pubblicità. Sicché sarebbe ragionevole attendersi che, a fronte di un identico effetto prodotto, analoga sia (nell'uno come nell'altro caso) la conseguenza giuridica ad essa applicabile. Quindi, anche, nel caso di specie, unica conseguenza dell'omessa inserzione nel registro delle successioni della dichiarazione ovvero della omessa trascrizione dovrebbe essere quella di non potersi procedere, senza incorrere in decadenza, al pagamento dei creditori e legatari o alla liquidazione concorsuale dell'eredità. Escluso quindi che possa discorrersi di inefficacia della dichiarazione beneficiata per pubblicità erroneamente effettuata presso un tribunale (come una Conservatoria) territorialmente non competente.

[\[1\]](#) G. Grosso, A. Burdese, *Le successioni, Parte generale*, in *Tratt. dir. civ. it.*, diretto da Vassalli, 1, XII, Torino, 1977, p. 266; C. Vocino, *Inventario (Beneficio di)* (diritto civile), in *Noviss. dig. it.*, IX, Torino, 1963, p. 22. Diversamente, S. Pugliatti, *La trascrizione immobiliare*, Messina, 1945, p. 84.

[\[2\]](#) Nota a quesito n. 187-2006/C, est. M. Leo. In questi termini anche nota a quesito n. 511-2013, est. C. Lomonaco e S. Metallo; nota n. 120-2011/C, est. N. Attilio Toscano: «La presenza nell'eredità di immobili o mobili registrati in luogo diverso da quello in cui si è aperta la successione richiede una seconda trascrizione per gli effetti di cui agli artt. 2648 e 2685 c.c. nei registri del luogo in cui sono situati gli immobili o registrati i mobili (cfr. G. Prestipino, sub *Art. 484 c.c.*, in *Comm. teorico-pratico al c.c.*, diretto da de Martino, Novara, 1981, 260). L'art. 2663 c.c., poi, prescrive che la trascrizione deve essere fatta presso ciascun ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni e lo stesso vale, giusta la legislazione speciale, per i diritti su beni mobili iscritti in pubblici registri presso ciascun ufficio dei registri ove sono iscritti i beni stessi. Insomma, devono essere effettuate tante trascrizioni dell'accettazione dell'eredità quanti sono gli immobili ereditari ubicati in circoscrizioni di competenza di diversi uffici o i mobili ereditari iscritti in registri di diversi uffici».

Per quanto riguarda la dottrina, in linea con questa impostazione di ragionamento, risulta essere l'Autorevole opinione secondo la quale «anche per la sua genesi e per la sua fisionomia, la trascrizione dell'accettazione con beneficio d'inventario, ubbidisce a speciali esigenze, connesse col beneficio d'inventario, più che con l'accettazione dell'eredità. La prima è disciplinata dall'art. 484; quest'ultima, invece, è disciplinata dall'art. 2663. Le due norme adempiono a finalità differenti: questa all'esigenza di rendere pubblico l'atto con cui si impedisce la confusione del patrimonio del defunto con quello dell'erede. Quella si riconnette col regime dei trasferimenti immobiliari in generale, e segue le norme e i principi generali; questa è strettamente legata al fenomeno della successione *mortis causa*, e ne segue le regole particolari, nonché il principio che lega la maggior parte delle manifestazioni

del fenomeno successorio *mortis causa* al luogo di apertura della successione» S. Pugliatti, *La trascrizione immobiliare*, Messina, 1945, p. 85. Si sarebbe quindi al cospetto di «un'attuazione plurima con riferimento al luogo, per il conseguimento di finalità differenti» (S. Pugliatti, *La trascrizione - La pubblicità in generale*, I, in *Tratt. dir. civ. comm.*, Cicu-Messineo, Milano, 1957, p. 344). Con la conseguenza che «l'accettazione di eredità con beneficio d'inventario va trascritta: nel luogo in cui si trovano i beni (immobili) caduti nella successione, per regola generale (art. 2663) e per il conseguimento dei suoi fini normali (art. 2648); nel luogo in cui si è aperta la successione, per il conseguimento delle speciali finalità connesse al beneficio d'inventario (art. 484 in relazione all'art. 496)». Sempre in dottrina, sostengono che laddove esistano beni immobili la trascrizione vada reiterata ai sensi dell'art. 2648 c.c., F. Gazzoni, *La trascrizione immobiliare*, II, in *Cod. civ. comm.* Schlesinger, Milano, 1993, p. 115; A. Palazzo, *Le successioni*, in *Tratt. dir. priv.* Iudica-Zatti, Milano, 2000, p. 297.

Diversamente orientati parrebbero tra gli altri V. Vacirca, *Appunti sulla trascrizione con particolare riferimento agli acquisti mortis causa*, in *Vita not.* 2009, 1194-1195, dove si legge che la trascrizione «non deve essere ripetuta presso ciascun ufficio dei Registri Immobiliari in cui sono situati gli immobili ma viene posta in essere soltanto nel luogo di apertura della successione; la nota, di conseguenza, non riporterà alcuna indicazione relativa agli immobili». Cfr. anche N.A. Cimmino, *La trascrizione immobiliare*, in *Trattati*, a cura di P. Cendon, Milano, 2012, p. 557, dove si fa riferimento alle ipotesi di successione aperta a Roma, con immobili ubicati nella stessa città, onde per cui «la nota potrà tranquillamente essere completata con i relativi dati di identificazione»; e l'ipotesi di successione aperta a Roma con immobili ubicati a Milano, rispetto alla quale «poiché la trascrizione di cui all'art. 484 c.c. dovrà essere eseguita a Roma, è evidente che nella relativa nota non potranno essere inseriti i dati degli immobili ubicati a Milano, ossia fuori dalla circoscrizione di competenza della Conservatoria di Roma».

[3] G. Capozzi, *Successioni e donazioni*, a cura di A. Ferrucci e C. Ferrentino, Milano, 2009, p. 269. In questi termini, già, L. Ferri, sub. art. 484, in *Comm. cod. civ.* Scialoja-Branca, a cura di Galgano, Bologna-Roma, 1997, p. 332.

[4] G. Grosso, A. Burdese, *Le successioni, Parte generale*, in *Tratt. dir. civ. it.*, diretto da Vassalli, 1, XII, Torino, 1977, 266. Cfr. anche A. Zaccaria-S. Troiano, *Gli effetti della trascrizione*, Torino, 2008, p. 249.

[5] A.A. Ettore-S. Iudica, *La pubblicità immobiliare e il testo unico delle imposte ipotecaria e catastale*, Milano, 2007, p. 250.

Rispetto alle due opinioni sopra meglio descritte, si è osservato da ultimo come «In realtà la differenza tra le due correnti di pensiero è più formale che sostanziale. La prima richiede due trascrizioni, mentre per la seconda l'esecuzione di una sola formalità avrebbe, in pratica, doppia valenza sia quale pubblicità notizia sia ai fini della continuità» G. Iaccarino, *Pubblicità dell'accettazione, Accettazione con beneficio di inventario*, in *Successioni e donazioni*, diretto da G. Iaccarino, Milano, 2017, t. I, p. 320.

[6] Secondo la dottrina prevalente «la funzione svolta da entrambe le forme di pubblicità è quella di dare notizia dell'accettazione beneficiata; di far conoscere ai creditori ed ai legatari che l'eredità è stata accettata; che l'erede intende rispondere *intra vires hereditatis*, ma la funzione peculiare svolta dalla trascrizione nell'ambito del procedimento, cui si è accennato, consiste nel far decorrere i termini entro i quali i creditori ereditari possono opporsi alla liquidazione individuale, o, al contrario, oltre i quali all'erede è consentito liquidare i creditori ed i legatari via via che si presentano» R. Russo, *Pubblicità dell'accettazione di*

eredità con beneficio di inventario, in *Atti notarili. Volontaria giurisdizione. 3. Volontaria giurisdizione e successione mortis causa*, Torino, 2012, p. 277. Ivi per riferimenti bibliografici. «Questa forma di pubblicità ha lo scopo di rendere edotti i creditori e i legali i quali potranno tutelare i loro interessi, richiedendo il pagamento del credito o l'esecuzione del legato e, eventualmente, proponendo opposizione» G. Iaccarino, *Pubblicità dell'accettazione, Accettazione con beneficio di inventario*, in *Successioni e donazioni*, diretto da G. Iaccarino, Milano, 2017, t. I, p. 320. In termini, M. Ferrario Hercolani, *L'acquisto dell'eredità*, in *La successione ereditaria*, in *Tratt. succ. don.* Bonilini, Milano, 2009, p. 1271; L. Cavalaglio, *Art. 484*, in *Comm. cod. civ.* Gabrielli, Torino, 2009, p. 269; già, U. Natoli, *L'amministrazione dei beni ereditari*, I-II, Milano, 1968-1969, p. 195; P. Lorefice, *L'accettazione con beneficio d'inventario*, in Rescigno (a cura di), *Successioni e donazioni*, I, Padova, 1994, p. 276.

Isolata l'opinione di Autorevole dottrina (L. Cariota Ferrara, *Le successioni per causa di morte, Parte generale*, Napoli, 1977, p. 470) che pur scorrendo in termini di «notificazione ai terzi interessati, e cioè ai legatari e ai creditori ereditari, affinché sappiano del privilegio del quale sono muniti, e affinché da essa parta il termine per le loro opposizioni» (C. Vocino, *Inventario (Beneficio di)* (diritto civile), in *Noviss. dig. it.*, IX, Torino, 1963, p. 20) tuttavia ne afferma la natura di efficacia costitutiva. Cfr. anche G. Murolo, *Pubblicità dell'accettazione beneficiata*, in *Riv. not.*, 1970, p. 840 ss.

Di recente, in argomento, C. Coppola, *La pubblicità ereditaria nei registri di cancelleria*, in *Fam. Pers. Succ.*, 2007, 11 «l'opinione dominante in dottrina propende per ascrivere alla pubblicità-notizia anche codesta formalità, ma è pur vero che tale affermazione, di per sé fondamentalmente esatta, giova di essere puntualizzata. Ed, infatti, la medesima dottrina, pur senza giungere ad attribuire alla trascrizione de qua un'autentica natura costitutiva, giacché la sua omissione non rende inefficace l'accettazione beneficiata, ne rileva, tuttavia, quel ruolo di necessario presupposto, giusta l'art. 495 c.c. , affinché l'erede sia messo in grado di procedere alla liquidazione del passivo ereditario, senza incorrere in decadenza dal beneficio d'inventario: questa sarebbe, infatti, la sanzione applicabile all'erede che iniziasse a procedere ai pagamenti, prima del – o meglio: indipendentemente dal – decorso del termine di un mese dalla trascrizione, giovevole anche per l'eventuale opposizione dei creditori e dei legatarii circa il sistema di liquidazione da adottarsi (artt. 495 e 498 c.c.). È in questa prospettiva, dunque, che deve intendersi l'affermazione, secondo cui l'inserimento della dichiarazione beneficiata nel registro delle successioni pone i terzi nella possibilità di conoscere l'esistenza di una situazione giuridica, destinata ad assumere piena efficacia soltanto con la trascrizione, il cui compimento rappresenta, nel contempo, l'atto finale del procedimento pubblicitario ed il *dies a quo* del termine di un mese previsto per l'inizio della fase liquidativa. Non si dimentichi, infatti, che, attraverso codesta fase, si attua, tipicamente, il beneficio d'inventario e che l'erede, principalmente, qui «assume la veste di liquidatore, tenuto ad osservare varie regole, al fine d'assicurare l'esigenza di verificare, rigorosamente, la consistenza del patrimonio ereditario, e di rispettare le priorità creditorie», tant'è che, da voci autorevoli, egli è reputato titolare di un ufficio di diritto privato».

[7] «La mancata effettuazione di una delle suddette forme di pubblicità o di entrambe determina per l'erede la sola impossibilità (ex artt. 495 e 498 c.c.) di dar luogo alla liquidazione individuale o concorsuale del patrimonio ereditario, richiedendosi a tal fine espressamente il decorso di un mese dalla trascrizione della dichiarazione di accettazione (che, come indicato dall'art. 482 c. c. suppone la sua avvenuta inserzione nel registro delle successioni), o dall'annotazione della data di compimento dell'inventario» P. Lorefice, *L'accettazione con beneficio di inventario*, in *Trattato breve delle successioni e donazioni*, diretto da P. Rescigno, vol. I, Padova, 2010, p. 337. Ancora, Id., *L'accettazione con*

beneficio d'inventario, in Rescigno (a cura di), *Successioni e donazioni*, I, Padova, 1994, 276; ivi per la bibliografia richiamata. Tra gli altri, G. Capozzi, *Successioni e donazioni*, I, 2^a ed., Milano, 2002, 176; Bonilini, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, Torino, 2006, p. 92; A. Burdese, in G. Grosso e A. Burdese, *Le successioni. Parte generale*, in *Tratt. Vassalli*, Torino, 1977, p. 265; A. Cicu, *Successioni per causa di morte, Parte generale*, in *Tratt. dir. civ.* Cicu-Messineo, Milano, 1961, pp. 192-193: «la trascrizione per l'accettazione beneficiata, è prescritta anche ad altro effetto, tanto è vero che è prescritta anche se nell'eredità non vi sono beni immobili o beni mobili soggetti a registrazione. Questo effetto risulta dall'art. 495, che fa decorrere dalla trascrizione il termine di un mese entro il quale i creditori ereditari ed i legatari possono far opposizione provocando la liquidazione concorsuale».

[8] Cass. 20 maggio 1954, n. 1620, in *Foro it.*, 1955, c. 55 ss.; in *Foro pad.*, 1954, I, c. 1217; in *Giur. compl. cass. civ.*, 1955, III, p. 36, con nota E. Giusiana, *Accettazione beneficiata d'eredità: pubblicità costitutiva e pubblicità notizia*.

[9] App. Milano, 21 aprile 1950, in *Giur. it.*, 1952, c. 75 ss.

[10] Cass. 20 maggio 1954, n. 1620, cit. Pronuncia, questa, ripresa anche in C. Giannattasio, *Delle successioni*, in *Comm. cod. civ.*, Utet, Torino, 1971, p. 143. M. Leo, *Beneficio di inventario*, in *Dizionario del notariato*, a cura Ufficio Studi, Milano, 2006, p. 141 s. In letteratura, G. Azzariti, *Le successioni e le donazioni*, 2a ed., Napoli, 1990, p. 110. «Secondo la giurisprudenza, l'unica conseguenza dell'omessa inserzione nel registro delle successioni della dichiarazione o della data di compimento dell'inventario, o dell'omessa trascrizione, consiste nell'impossibilità di procedere alla liquidazione dell'eredità senza incorrere in decadenza dal beneficio: la legge stabilisce che, trascorso un mese dalla trascrizione prevista dall'art. 484 o dall'annotazione prevista dallo stesso articolo per il caso che l'inventario sia posteriore alla dichiarazione, l'erede, quando i creditori o legatari non si oppongono, paga i creditori ed i legatari via via che si presentano: pertanto, quando non è possibile il decorso del termine, l'erede non potrà dar corso né alla liquidazione individuale, né a quella concorsuale, senza decadere dal beneficio, né i creditori o i legatari potranno esercitare il diritto di opporsi alla liquidazione individuale. Se l'erede, ignorando l'inadempimento da parte del cancelliere, abbia posto in essere atti di liquidazione, e sia quindi decaduto dal beneficio dell'inventario, il cancelliere dovrà rispondere del danno cagionato» R. Russo, *Pubblicità dell'accettazione di eredità con beneficio di inventario*, in *Atti notarili. Volontaria giurisdizione. 3. Volontaria giurisdizione e successione mortis causa*, Torino, 2012, in p. 281.

[11] Trib. Perugia, 4 febbraio 2016, in www.studiolegale.leggiditalia.it: «La citazione beneficiata si effettua mediante dichiarazione ricevuta da Notaio o Cancelliere territorialmente competente, inserita nel registro delle successioni. Si tratta di un negozio unico e non di una fattispecie complessa (accettazione e inventario), onde la limitazione di responsabilità è immediata, salva decadenza se l'inventario non è formato, prima o dopo la dichiarazione. La stessa deve essere poi trascritta presso l'ufficio dei RR.II. del luogo in cui si è aperta la successione (art 484 del c.c.). Questa trascrizione non ha nulla a che vedere con quella prevista dall' art. 2648 del c.c.: infatti, si deve eseguire anche se nell' eredità non sono presenti immobili, può essere unica in presenza di più immobili; viene eseguita nell'ufficio del luogo dell'aperta successione e non dove sono situati gli immobili; gli effetti di essa sono previsti dall'art 495 del c.c. Le due forme di pubblicità (inserzione nel registro delle successioni e trascrizione) non incidono minimamente sulla validità ed efficacia dell'accettazione, né producono in difetto la decadenza dal beneficio d'inventario».

[12] L. Ferri e P. Zanelli, *Della trascrizione immobiliare*, in *Comm. cod. civ.* Scialoja e Branca, bologna-Roma, 1995, p. 420.

[13] Cass., 27 luglio 1988, n. 4780, in *Vita not.*, 1988, p. 742.

[14] R. Triola, *Della tutela dei diritti. La trascrizione*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da M. Bessone, Torino, 2004, p. 286. Analogamente, L. Ferri e P. Zanelli, *Della trascrizione immobiliare*, in *Comm. Cod. civ.* Scialoja e Branca, bologna-Roma, 1995, p. 420.

[15] R. Triola, *Della tutela dei diritti. La trascrizione*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da M. Bessone, Torino, 2004, p. 286. In giurisprudenza, Cass., 29 agosto 1995, n. 9060, in *Giur. it.*, 1996, I, 1, 776, con nota di L. De Gregorio, *Responsabilità contrattuale del notaio per violazione degli obblighi professionali*; in *I Contratti*, 1996, 116 con nota di E. Vaglia, *Prescrizione dell'azione di risarcimento del danno: il dies a quo*; in *Giust. civ.*, 1995, I, con nota di Triola, *In tema di trascrizione effettuata presso Conservatoria territorialmente incompetente*: «Questa norma ha lo scopo di rendere concretamente possibile la realizzazione della funzione della trascrizione, perché consente di limitare la ricerca sulle vicende giuridiche del bene immobile all'ufficio di conservatoria nella cui circoscrizione esso è situato; altrimenti la ricerca dovrebbe essere effettuata in tutti gli uffici esistenti in Italia e sarebbe così onerosa da rendere concretamente inutile lo strumento pubblicitario predisposto dalla legge. Tale essenziale funzione del collegamento tra la localizzazione del bene e la competenza territoriale dell'ufficio presso cui va effettuata la trascrizione da ragione della natura imperativa della norma dettata dall'art. 2663 c.c., con la conseguenza che la competenza territoriale da essa fissata deve essere qualificata come assoluta ed inderogabile, onde l'atto compiuto in violazione della stessa va considerato privo di qualsiasi effetto. Merita di essere condivisa, pertanto, l'affermazione della sentenza impugnata che ha qualificato la trascrizione compiuta presso un ufficio incompetente come nulla, recependo d'altronde il tradizionale orientamento espresso dalla dottrina». Sul dovere del conservatore ha il dovere di comunicare agli interessati, nel momento in cui egli ne ha consapevolezza, l'erroneità della trascrizione, cfr. Cass., 18 luglio 1995, n. 7802, in *Giust. civ.*, 1995, p. 2619, nota di Triola; in *Riv. not.*, 1996, p. 657; in *Dir. fall.*, 1996, 2, p. 251 nota di Ragusa Maggiore; in *Fallimento*, 1996, 4, p. 330.

[16] Cass. 6 giugno 2011, n. 12242, in *Contratti*, 2012, p. 133, con nota G. Orefice, *La trascrizione degli acquisti mortis causa e gli effetti del contratto rispetto ai terzi*: ribadisce il «principio statuito da questa Corte (v. Cass. 29 agosto 1995, n. 9060), in base a cui la norma dettata dall'art. 2663 c.c. - per la quale la trascrizione deve essere fatta presso ciascun ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni - ha natura imperativa, con la conseguenza che la competenza territoriale da essa fissata deve essere qualificata come assoluta ed inderogabile, ragion per cui l'atto compiuto in violazione della stessa va considerato radicalmente nullo e privo di qualsiasi efficacia. Del resto tale affermazione - che valorizza l'essenziale funzione del collegamento tra la localizzazione del bene e la competenza territoriale dell'ufficio presso cui deve essere effettuata la trascrizione - si pone in sintonia con lo scopo sotteso al citato art. 2663 c.c., che è quello di rendere concretamente possibile la realizzazione della funzione della trascrizione, consentendo di limitare la ricerca sulle vicende giuridiche del bene immobile all'ufficio di Conservatoria nella cui circoscrizione esso è situato, poiché, altrimenti, la ricerca dovrebbe essere estesa in tutti gli uffici esistenti in Italia e risulterebbe oltremodo onerosa da rendere concretamente inutile lo strumento pubblicitario previsto dalla legge. Sulla scorta di tale presupposto i giudici di appello hanno esattamente rilevato che l'atto di vendita del 31 dicembre 1969 non poteva considerarsi opponibile ai terzi acquirenti delle quote ereditarie proprio perché non trascritto (neanche successivamente) presso la Conservatoria territorialmente competente,

mentre i suddetti terzi, da considerarsi perciò in buona fede, avevano provveduto a trascrivere regolarmente i loro rispettivi atti di acquisto (che valeva contemporaneamente anche quale accettazione tacita dell'eredità da parte degli eredi di P.S.), osservando così il principio della continuità delle trascrizioni. Pertanto, in virtù dell'accertamento dell'inopponibilità del menzionato atto ai predetti terzi, la Corte napoletana ha considerato superata, in quanto assorbita, l'eccezione di simulazione dell'atto e ha proceduto, conseguentemente, alla formazione delle quote dei partecipanti alla complessiva comunione, sulla quale la ricorrente principale non ha formulato alcuna doglianza».

[17] Riguardo poi alle ulteriori conseguenze dovute ad una errata determinazione del luogo di apertura della successione, come ad esempio con riferimento all'inventario formato da un cancelliere o notaio nominato da un giudice incompetente, in dottrina, si è osservato che «la competenza territoriale, non prevista dall'art. 769 cod. proc. civ., non appare essenziale e pertanto un inventario formato a seguito di una designazione fatta da un giudice incompetente per territorio sarà ugualmente produttivo di effetti ai fini della permanenza del beneficio di inventario, purché l'atto venga redatto secondo quanto indicato nei termini di cui agli articoli 769 e ss. cod. proc. civ.» (D. Infantino, *Inventario di eredità beneficiata: competenza territoriale del notaio (art. 27, comma 2, l. not.)*, in *Glossario notarile*, Milano, 2013, p. 287) «e purché sia stato inserito, nel termine di un mese, a cura dell'ufficiale procedente (art. 484 ultimo comma cod. civ.) nel registro delle successioni tenuto dalla pretura del luogo di apertura della successione a norma dell'art. 52 disp. attual. cod. civile» (R. Brama, *Accettazione di eredità con beneficio di inventario*, II ediz., 1995, p. 84). Sul punto, cfr. Trib. Firenze, 2 luglio 1962, in *Giust. Civ. rep.* 1962, voce *Successione in genere*, nn. 13, 14 e 15, per il quale il ricorso al giudice, sia pure territorialmente incompetente, appare indispensabile). «Del che può dubitarsi, tenuto conto che, se l'inventario è disposto da un giudice incompetente, tale disciplina non è rispettata e – soprattutto – che si verte in ambito di competenza territoriale inderogabile, ai sensi dell'art. 28 c.p.c. E, quanto al collegamento tra inventario ed accettazione beneficiata, si aggiunge che questa non ne rimarrebbe pregiudicata, sempre che siano compiuti gli adempimenti previsti dall'art. 484 c.p.c.» in *Successioni e donazioni*, a cura di L. Balestra e M. Di Marzio, Padova, 2014, p. 210.

○ **Antonio Musto**